

L'ESDEBITAZIONE. LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Avv. De Rogatis



Presupposti e proposizione della domanda

La liquidazione controllata è in sostanza una liquidazione giudiziale semplificata riservata al consumatore, al professionista, all'imprenditore minore, all'imprenditore agricolo e alla start up innovativa e ad ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, che si trovi in stato di crisi o di insolvenza.

La procedura si instaura con ricorso al tribunale competente e può essere promossa:

- dal debitore, che può essere ammesso direttamente alla procedura controllata, o per conversione in tutti i casi in cui la procedura di sovraindebitamento sia stata risolta o revocata;
- dai creditori, che possono attivare la procedura direttamente anche in pendenza di procedure esecutive individuali, o per conversione nei casi in cui la procedura di sovraindebitamento sia stata revocata per frode o inadempimento;
- dal pubblico ministero, direttamente quando l'insolvenza riguarda un imprenditore minore o per conversione nei casi in cui la procedura di sovraindebitamento sia stata revocata per frode o inadempimento.



Presupposti e proposizione della domanda

Quando la domanda proviene dal debitore, lo stesso deve essere adjuvato dall'OCC che predispone una relazione in cui viene valutata l'attendibilità della documentazione pertinente al debitore e che contiene un'analisi della situazione economica che ha condotto alla crisi o all'insolvenza.

Con la sentenza di apertura del procedimento di liquidazione controllata vengono nominati il giudice relatore e il liquidatore, che in genere è l'OCC che ha assistito il debitore nella presentazione della domanda.

Nel provvedimento si concede anche un termine ai creditori per promuovere alla domanda di ammissione al passivo e ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore la domanda di rivendicazione e di restituzione.



Contratti pendenti ed esecuzione del programma

In merito ai contratti pendenti non eseguiti in tutto o in parte da ambo le parti, l'esecuzione degli stessi rimane sospesa sino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto assumendone gli obblighi relativi, oppure di sciogliersi dal medesimo contratto.

Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni del debitore che quindi ne viene spossessato dopo l'apertura del procedimento e ha il compito di liquidare il patrimonio del debitore, seguendo le indicazioni contenute nel programma di liquidazione e deve riferire periodicamente al giudice con apposita relazione circa l'andamento della procedura.

Si applicano le disposizioni sulla vendita di cui alla liquidazione giudiziale, in modo da assicurare il rispetto, anche in questa procedura, del principio della necessaria competitività delle vendite.

Esaurita la liquidazione, il liquidatore presenta il conto della gestione al giudice delegato, che, se lo approva, pone termine al procedimento.



L'esdebitazione

L'**esdebitazione** è l'istituto attraverso il quale il debitore liquidato giudizialmente (fallito) o sovraindebitato (oggetto di liquidazione controllata), ricorrendo determinate condizioni, viene liberato dall'obbligo di adempimento delle prestazioni ancora dovute ai creditori rimasti insoddisfatti dalle procedure concorsuali; il beneficio viene dichiarato dal tribunale con decreto.

L'esdebitazione consiste nell'impossibilità da parte dei creditori di fare valere i propri diritti oltre a quanto percepito nell'ambito del rito liquidatorio.

Vi sono delle norme comuni che si applicano a tutte le categorie di debitori, che riguardano le condizioni personali del soggetto interessato e le condizioni temporali per accedere all'istituto.



L'esdebitazione

In merito alle condizioni personali del debitore, quest'ultimo può accedere al beneficio a condizione che:

- non sia stato condannato con sentenza irrevocabile per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria o il commercio o altri reati connessi all'attività di impresa. Se è in corso un procedimento penale per uno di questi reati, l'esdebitazione può essere concessa solo all'esito del procedimento e in caso di proscioglimento;
- non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi preposti le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
- non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;
- non abbia beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Quanto alle condizioni temporali, il debitore ha diritto di ottenere l'esdebitazione

- passati tre anni dall'apertura della liquidazione
- o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.

Il termine triennale è ridotto a due anni quando il debitore ha proposto tempestivamente istanza di composizione assistita della crisi.



L'esdebitazione

L'esdebitazione non opera nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, verso i quali i creditori mantengono intatti i propri diritti.

Inoltre, sono esclusi dall'esdebitazione gli obblighi di mantenimento (es. l'obbligo di versare l'assegno periodico a carico del separato nei confronti del coniuge e/o dei figli) e alimentari, i debiti per il risarcimento da fatto illecito, le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti.



L'esdebitazione del sovraindebitato

Le caratteristiche particolari di tale figura risiedono nell'ulteriore condizione ostativa posta a carico del consumatore, che non può esdebitarsi se ha determinato con la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Altra differenza rispetto ai soggetti liquidabili giudizialmente, in questo caso l'istituto **opera di diritto** in seguito alla chiusura della procedura di liquidazione controllata o anteriormente se decorsi tre anni dalla sua apertura.

Viene dichiarata con decreto dal tribunale che dichiara **inesigibili nei confronti del debitore** dei crediti concorsuali non soddisfatti nell'ambito della liquidazione controllata.



L'esdebitazione del debitore incapiente

È una nuova figura introdotta dal codice della crisi, che consente al **debitore persona fisica meritevole ma incapiente**, che non sia in grado di offrire ai creditori **alcuna utilità**, diretta o indiretta, **nemmeno futura**, di accedere all'esdebitazione **una volta sola**, fatto salvo l'obbligo del pagamento del debito entro quattro anni, **laddove sopravvengano utilità**.

La ragione dell'introduzione della norma, che prende atto dell'esistenza, anche a livello europeo, di una larga fascia di soggetti sovraindebitati, consiste nell'offrire una seconda possibilità a coloro che non avrebbero alcuna prospettiva di superare lo stato di sovraindebitamento, per fronteggiare un problema sociale e reimmettere nel mercato soggetti potenzialmente produttivi.



L'esdebitazione del debitore incapiente

Le caratteristiche del beneficio, emesso con decreto dal tribunale, sono:

- la possibilità di essere concessa **una sola volta**;
- **l'obbligo del pagamento dei debiti** solo se **entro quattro anni** dall'esdebitazione sopravvengono **utilità rilevanti** (che non siano finanziamenti ricevuti) tali da consentire il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento;
- la **meritevolezza del debitore** che si desume dalle cause dell'indebitamento, dalla diligenza impiegata nell'assumere obbligazioni e dalle ragioni che hanno comportato l'incapacità ad adempierle. In particolare, il giudice dovrà valutare l'**assenza di atti fraudolenti** e la **mancaza di dolo o colpa grave** nella formazione dell'indebitamento. Si considerano condotte connotate da colpa grave l'aver assunto obbligazioni sproporzionate rispetto alle proprie capacità reddituali o patrimoniali o non avere voluto svolgere un'attività lavorativa.




L'esdebitazione del debitore incapiente

La domanda si presenta tramite l'OCC al tribunale competente e, tra l'altro, deve contenere, l'elenco dei creditori, le dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio e l'indicazione di tutte le entrate del debitore e del nucleo familiare; l'OCC dovrà anche allegare contestualmente una relazione dettagliata circa le cause dell'indebitamento circa l'impossibilità di adempiere.

Il giudice, valutata la relazione dell'OCC e il comportamento del debitore, tiene conto anche dei parametri economici indicati dalla legge riguardanti il tenore di vita adeguato alla situazione concreta.

Una volta concesso il beneficio, il debitore deve depositare presso il tribunale una dichiarazione annuale relativa alle eventuali sopravvenienze rilevanti; compete all'OCC vigilare nei quattro anni successivi al decreto di esdebitazione in merito a tali incombenti e all'accertamento delle eventuali entrate che possano comportare l'obbligo di corrispondere ai creditori ulteriori somme.

In relazione ai parametri economici oggetto di valutazione, si considerano su base annua le spese di produzione del reddito, nonché quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un coefficiente che corrisponde al numero dei componenti della famiglia sulla base della normativa prevista per l'ISEE.



GRAZIE
